SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1085)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industrria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro dell'agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1978

Riordinamento delle Camere di commercio

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI.

I. — La crisi generale del Paese, in parte causata dalle difficoltà dell'economia, a sua volta manifesta gli effetti più negativi sul terreno economico, sotto forma di attese, pregiudizi, comportamenti che rendono più vischioso l'itinerario della ripresa. Il risultato complessivo è l'emergere di spinte contrastanti e il diffondersi di falsi valori incompatibili con lo sviluppo di una economia di mercato.

Questa situazione si manifesta con tendenze divergenti intorno alla collocazione internazionale del Paese, da un lato con la spinta a una apertura più convinta e partecipe verso l'Europa, dall'altro con il rischio che alcuni hanno definito della « balcanizzazione ». Sul piano interno questi temi si rispecchiano nelle diverse concezioni della politica di austerità, concepita ora come rinuncia, ora come conquista di una diversa qualità della vita, dove le differenti impostazioni morali rimandano implicitamente a differenti progetti di società.

In particolare le analisi della crisi economica mostrano che i suoi caratteri fondamentali di inflazione e *deficit* commerciale hanno costretto il sistema delle imprese a confrontarsi con la esigenza di maggiori esportazioni e con la spinta dei costi crescenti. Di conseguenza è divenuto evidente un ritardo di competitività — per strutture, gestione, tecnologia — a riparare il quale si è rivolta la gran parte dell'azione di Governo, tesa a far prevalere le spinte costruttive in un cammino di integrazione internazionale.

Parallelamente all'affermarsi di queste analisi, che spesso si richiamano all'insufficiente tradizione imprenditoriale del Paese, si è diffusa la consapevolezza della essenziale funzione dell'impresa, tanto sotto l'aspetto degli strumenti, quanto sotto quello degli uomini, ai quali ripetutamente si è chiesto ripresa di iniziative e coraggio imprenditoriale, anche rievocando lo spirito della ricostruzione. L'apertura di un discorso sullo « statuto delle imprese », che ha avuto echi significativi, è segno chiaro di una inversione di tendenza verso questo tema fondamentale della politica economica.

Mentre questi mutamenti economici si sviluppano, è cambiato anche il quadro istituzionale, a mano a mano che maturavano le conseguenze del processo avviato con l'attuazione del decentramento regionale, e in parte per la necessaria armonizzazione delle strutture nazionali nell'ambito delle decisioni comunitarie.

Nell'ambito del clima generale delineato questi processi investono in pieno l'ordinamento attuale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; si sovrappongono alle questioni ormai consolidate sul loro funzionamento e la loro sorte; in sostanza, mentre acuiscono l'esigenza di una riforma organica, rendono più controverso il dibattito che ad essa deve portare.

Già il protrarsi tanto a lungo di un regime che doveva essere transitorio aveva continuamente accresciuto la complessità della situazione, specie per la stratificazione dei compiti, avallando progressivamente una immagine dell'istituto camerale lontana dalle ragioni più autentiche e sperimentate della sua esistenza.

Era perciò inevitabile che le proposte oscillassero fra estremi opposti, a seconda che si volesse riscoprire la natura associazionistica e autonoma dell'istituto camerale, oppure forzare fino agli ultimi esiti la sua natura pubblicistica, sottraendo le Camere alle categorie imprenditoriali e del lavoro per renderle semplici organi operativi.

Si è riconosciuta però valida l'analisi di chi ha visto nelle Camere un essenziale strumento di mediazione tra istituzioni e impren-

ditorietà, ancora capace in questo ruolo di contribuire ad un rapporto migliore tra individui, gruppi sociali ed istituzioni, innestando così anche nella società produttiva quelle esperienze di autogoverno che si stanno sperimentando ampiamente nella società civile.

Allo stesso tempo non poteva ignorarsi la mole dei compiti prettamente pubblici, di cui le Camere sono state caricate con successivi interventi legislativi. Questa « congerie » di compiti costituisce un patrimonio operativo, il quale — sebbene in parte eterogeneo ed appesantito dalla prevalenza di adempimenti burocratico-amministrativi — non può essere liquidato o smembrato, ed invece va riqualificato organicamente.

In terzo luogo si doveva rispondere alla esigenza di dar luogo anche in questo campo a una maggiore certezza di potestà ed attribuzioni, con una ricerca che va idealmente collegata ad altre vicende e dibattiti dei nostri giorni, come quelli relativi alle autonomie locali, allo sviluppo dell'assetto regionale, al rinnovato interesse per i temi della programmazione, alla esigenza conseguente di un raccordo più efficace tra scelte politiche e impostazione tecnica.

A questo fine si è ripercorso il profilo evolutivo delle Camere di commercio, per distinguere l'essenza della loro funzione da quanto di spurio — o di originariamente provvisorio — negli anni si era sedimentato su di esse. L'importanza di questa ricerca emerge meglio alla luce di una constatazione più volte sottolineata, e cioè la frequente e acuta attenzione che fin dallo scorso secolo lo Stato unitario aveva sempre dedicato alla questione camerale. Ne sono prova — oltre che la portata degli interventi legislativi — soprattutto l'ampiezza del dibattito, il ricorso ai princìpi e la tensione istituzionale, il numero delle proposte, che in più occasioni, e del resto anche oggi, hanno caratterizzato il formarsi delle decisioni sull'ordinamento camerale.

Inoltre, questo rifarsi alle radici storiche delle Camere, costituisce quasi l'antitodo per le inevitabili difficoltà concettuali e politiche, che sorgono di fronte a una situazione lungamente cristallizzata nell'assetto transitorio del 1944, e rispetto alla quale, strada facendo, sono cambiati i termini dei problemi, a mano a mano che le strutture camerali pur rimanendo formalmente immutate hanno assunto connotazioni nuove e diverse.

Queste difficoltà non attenuano tuttavia l'esigenza ormai indilazionabile — e alla quale il presente disegno di legge intende rispondere — di dare infine alle Camere un nuovo assetto organico, atteso fin da quando nel 1944 si provvide con decreto luogotenenziale alla loro ricostituzione, rimandando nell'articolo 8 a un « successivo decreto legislativo ». Anzi si ritiene che porre mano ad impegni incisivi di ammodernamento istituzionale, debba essere parte integrante dell'azione di governo di fronte al quadro di crisi prima delineato.

Quello che intercorre dal 1944 ad oggi è di fatto tra gli intervalli più lunghi mai verificatosi nell'aggiornamento normativo delle Camere, dopo che la legge 6 luglio 1862, n. 680, aveva per la prima volta omogeneizzato la situazione camerale, determinando per esse un'ampia autonomia nella costituzione degli organi, nella deliberazione del regolamento per il funzionamento interno, nel controllo centrale limitato all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nella nomina e disciplina del personale interamente affidate alle Camere, seppure nei limiti di una pianta organica approvata dal Ministro.

Dopo di allora, ogni successivo intervento legislativo si è applicato a mediare fra l'ispirazione originaria dell'ente camerale — fortemente legato all'iniziativa delle categorie pur nella natura pubblicistica propria del tipo camerale « francese » — e la concezione dello Stato di volta in volta prevalente. I due interventi di maggior rilievo avvengono infatti negli anni in cui lo Stato liberale completa la sua configurazione, e poi quando si stabilisce l'ordinamento corporativo. Emerge così una costante indicativa anche per il lavoro di oggi, e cioè il nesso stretto ed esplicito sempre esistito tra struttura e funzioni delle Camere, orientamento generale della politica legislativa ed evoluzione economico-sociale del Paese.

Il principio di autodeterminazione delle categorie nell'ambito camerale viene così progressivamente limitato, prima con la legge 20 marzo 1910, n. 121, la quale estese i compiti delle Camere, ma anche la vigilanza e la tutela del Governo su di esse, pur mantenendo il principio elettivo.

Successivamente, con il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 — a conferma di quanto prima osservato — si rafforzò ampiamente il controllo dello Stato su numerosi atti prima lasciati all'autonomia delle Camere. Quest'opera fu compiuta interamente quando l'intuizione che presiede alla vita delle Camere venne snaturata forzandola negli schemi del nuovo ordinamento corporativo, sopprimendo di fatto le Camere di commercio e sostituendole con i « Consigli provinciali della economia ». Si è osservato che proprio in tale occasione, in quanto la legge considerava i Consigli come organismi rappresentativi degli interessi di tutte le categorie produttive, vennero inserite in essi le rappresentanze dei lavoratori dipendenti. Allo stesso tempo fu disciplinata rigidamente la composizione dei Consigli (legge 18 aprile 1926, n. 731), tanto che proprio nell'ordinamento fascista per la prima volta la presidenza delle Camere viene sottratta alla decisione dei componenti del Consiglio, e la presidenza dei Consigli provinciali viene affidata al prefetto.

Del resto, per meglio delineare la genesi ultima del presente disegno di legge, varrà ricordare che l'articolo 4 del citato decreto luogotenenziale del 1944 prevedeva il ripristino dell'autonoma espressione degli organi camerali da parte delle componenti economiche al momento in cui sarebbe cessato quello che allora si prefigurava come una sorta di regime commissariale. Non sarà inutile ricordare incidentalmente che le Camere di commercio, in Assemblea costituente, furono tra le materie proposte e respinte per l'attribuzione di competenza in sede regionale (articoli 109, 110 e 111 del progetto di Costituzione discussi nel corso del luglio 1947).

Dopo di allora rivestì profondo significato il fatto che il problema delle Camere si riproponesse sostanzialmente nell'occasione del decentramento regionale, e cioè parallelamente all'estendersi di un quadro istituzionale pluralistico e partecipativo. È agevole constatare che fin da questa ripresa del dibattito, che si colloca a cavallo dell'inizio degli anni settanta, non sono mancati contributi, tra i più ampi e rigorosi, che in qualche modo costituiscono il precedente ideale delle analisi poste a sostegno del presente disegno di legge.

È noto peraltro che l'impegno cui il presente disegno di legge risponde, fu assunto contestualmente all'adempimento degli atti previsti dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, per non espropriare il Parlamento della sua funzione primaria nel dare una disciplina organica della materia, e in secondo luogo perchè alle forze sociali ed economiche non fosse tolta la possibilità di offrire un loro mediato ed approfondito contributo.

Si era voluto anche tener conto di quanto affermato in sede di dottrina giuridica, riguardo alla delimitazione dei poteri del legislatore delegato. Infatti il Governo, nel prevedere il trasferimento di funzioni alle Regioni sulla base di una interpretazione aggiornata dell'articolo 117 della Costituzione o la delega alle medesime di funzioni diverse rispetto alle materie comprese nell'articolo 117, doveva tener presente la tutela che gli articoli 5 e 118, ultimo comma, della Costituzione assegnano anche alle Camere di commercio, come espressione di autonomia, ancor che di tipo e di livello diverso da quella degli enti territoriali.

Rimaneva dunque, come grande ambito di progettazione al cui interno delineare il nuovo ordinamento camerale, l'ipotesi — accertata dalla dottrina — di Camere che fossero un momento di collegamento tecnico-economico tra politica economica centrale e competenze regionali; ciò che postula anche sotto questo profilo una loro autonomia istituzionale.

Anche a tal fine il continuo rifarsi alla tradizione storica delle Camere, anche in modo non esplicito e nello stesso dibattito più recente, è stato ritenuto un metodo positivo e proficuo e da seguirsi ulteriormente. Si è anzi voluto porre questo metodo a sostegno dell'elaborazione del presente di-

segno di legge, per ispirare ad esso lo sforzo di superamento dei residui di quella concezione da cui il decreto del 1944 — e quindi la disciplina tuttora vigente — non aveva potuto distaccarsi a sufficienza.

Il progetto di riforma si colloca così appieno nell'ambito di quel processo di ammodernamento istituzionale che il Paese vive più intensamente dalla attuazione delle Regioni, e che risponde alla volontà di rendere praticabile in concreto la scelta fondamentale di una democrazia a larga base partecipativa, articolata nella più ampia pluralità di organi, che ogni qualvolta sia possibile si affida alle espressioni dirette della società, anzichè far discendere ogni scelta, per via amministrativa, da organi sovraordinati.

Come in altri ambiti, istituzionali, sociali ed economici, sviluppi importanti e iniziative dei nostri giorni costituiscono la ripresa di fermenti ed esperienze antiche e originali nella società italiana, la quale è permanentemente impegnata nella ulteriore attuazione del dettato e dello spirito costituzionale, e tuttora in questo ambito recupera e vitalizza fermenti di democrazia e di partecipazione.

Allo stesso modo per l'istituto camerale si è cercata la sintesi più equilibrata fra le esigenze odierne, sotto il versante istituzionale e sotto quello economico, e il nucleo intimamente vitale di una tradizione nella quale le categorie imprenditoriali si riconoscono tuttora appieno, affermando l'esigenza di disporre di strutture pubbliche utili per lo stimolo dell'iniziativa economica e per il supporto tecnico alle attività produttive.

Accanto ai due criteri indicati di recupero delle potenzialità esistenti nella tradizione e di rispetto al principio di autonomia, si è tratta ogni possibile indicazione da contributi della dottrina giuridica, a dire il vero meno estesi che in altri settori per la stessa natura atipica dell'istituto camerale, non facilmente assoggettabile agli schemi usuali di definizione.

Si è voluto dare al disegno di legge l'impronta delineata, in modo organico, fin dalla nuova denominazione adottata, che oltre a rifarsi alla tradizione rispecchia l'agilità dell'uso corrente.

Riguardo al tema delle attribuzioni, si è considerato che la gran parte delle critiche mosse per il passato alle Camere, sotto il profilo di un loro insufficiente contributo ai profondi processi di trasformazione intervenuti nell'economia e nella società, ne indica la causa nella mancanza di un sufficiente margine per un'azione autonoma ed efficace. Proprio la scelta di autonomia ha consentito di porre in maggior evidenza, tra le attribuzioni delle Camere, quelle che a vario titolo rientrano nell'ambito dei compiti promozionali, dallo studio di progetti alla raccolta ed elaborazione dei dati, l'individuazione di iniziative di sviluppo, l'attività di consulenza, la promozione di iniziative integrate e intersettoriali, l'istituzione di infrastrutture utili per lo sviluppo dell'economia locale. Mentre fra i compiti di carattere burocratico-amministrativo si è inteso definire quello relativo al registro delle imprese.

È di tutta evidenza che le soluzioni adottate si fondano in gran parte sull'autonomia che alle Camere si è voluto assegnare: questa è sembrata infatti la risposta più pertinente e realistica, tanto ai fini della funzionalità delle Camere, quanto per attuare la diffusa istanza di democratizzazione. Questa può essere sostanzialmente soddisfatta solo restituendo alle categorie imprenditoriali e alle altre componenti delle Camere di commercio la facoltà di esprimere gli organi. In quest'unico punto rilevante si è tuttavia derogato dalla linea altrimenti seguìta di recupero della originaria tradizione: non si propone infatti il ripristino del principio elettivo nella costituzione del consiglio delle Camere di commercio.

Si è valutato infatti che l'elettività del consiglio supplisce a suo tempo al mancato sviluppo o alla insufficienza di ampie organizzazioni di rappresentanza delle categorie imprenditoriali e del lavoro. Queste poi dalla ricostituzione nel dopoguerra hanno maturato una estesa rappresentatività che oggi lo stesso principio di autonomia e di democraticità adottato per le Camere di commercio impone di rispettare. A questa essenziale ragione di principio si aggiunge una valutazione sull'opportunità di corresponsabilizzare al massimo nella gestione delle Camere

di commercio e in generale verso le istituzioni le componenti imprenditoriali della società. A queste peraltro va accreditato lo sforzo verso un più convinto atteggiamento di partecipazione, testimoniato anche da nuove condotte politiche, e d'altronde anche a queste categorie che costituiscono una parte anche numericamente rilevante del Paese vanno riconosciute, come ad altre, sedi primarie di partecipazione decisionale. Non sembra che la rinuncia al principio elettivo, nel caso specifico, menomi la rappresentatività del consiglio camerale, se essa viene intesa in senso sostanziale.

A questi stessi criteri risponde la scelta operata per lo statuto delle Camere di commercio, che verrà deliberato dal primo consiglio successivo al riordinamento dell'istituto. Anzi, salvo la prima applicazione della legge, il consiglio stesso determina la ripartizione dei consiglieri tra i diversi settori delle attività economiche. In questo modo si ottiene che il consiglio rispecchi anche la peculiarità dell'economia locale, la particolare prevalenza dell'uno o dell'altro settore e dell'equilibrio tra essi esistente.

Dall'aver assegnato agli stessi consigli la deliberazione dello statuto ci si attende che nel corso di attuazione della riforma si esprimano appieno le potenzialità del carattere rappresentativo che viene rafforzato nelle Camere di commercio: si crea così un momento costituente che può rappresentare la prosecuzione, in termini sostanziali, della opera di riordinamento delle Camere di commercio, esprimendo nel confronto dialettico tra le aspirazioni, le esigenze, gli interessi delle diverse componenti che esprimono i membri del consiglio, il complesso dei valori, delle problematiche e delle prospettive che devono animare la rifondazione delle Camere.

Questo spiccato carattere di autonomia, oltre che nella restituzione al consiglio della elezione della giunta esecutiva e del presidente, traspare chiaramente anche dall'individuazione degli atti soggetti ad approvazione, che libera dal controllo la totalità degli atti ordinari, ed anche una parte sostanziale delle attribuzioni più rilevanti. Oltre che sullo statuto dell'ente, l'approvazione si eserciterà infatti sul bilancio preventivo e il conto consuntivo, sull'alienazione di immobili, sulle assunzioni di mutui, sulla situazione di infrastrutture utili per le economie locali, sulla determinazione della pianta organica del personale.

Su quest'ultimo punto è opportuno specificare una importante innovazione riguardo allo stato giuridico e al trattamento economico del personale che col presente disegno di legge viene ad essere regolato dalle norme del diritto privato e su base contrattuale. Si è inteso con questa scelta tener conto di qualche profondo ripensamento delle strutture amministrative pubbliche in atto da alcuni anni, e che punta a stabilire momenti di maggiore agilità ed efficienza. L'applicazione di questo criterio alle Camere assume un rilievo particolare, trattandosi di enti nella cui operatività il « fattore uomo », i valori di competenza e di iniziativa, riescono determinanti per l'efficace esercizio dei compiti istituzionali delle Camere di commercio.

Peraltro, all'elaborazione del disegno di legge, specie nei suoi articoli principali, ha presieduto la consapevolezza che la persistente complessità del problema camerale nasce — come è stato osservato — dalla coesistenza nelle Camere di due « anime », talora agevolmente complementari, altre volte contrapposte.

Convivono nell'istituto camerale le esigenze private delle categorie specialmente commerciali da cui le Camere nacquero come libere associazioni.

La funzione delle Camere e l'efficacia della loro azione si fondano su questa dialettica, la quale certamente non è priva di interrogativi o di tensioni anche verso l'esterno, tuttavia non può essere soppressa, nè con una surrettizia e forzata identificazione dei due termini, nè rimuovendone uno. Allo stesso modo, in epoche diverse, è prevalso alternativamente il momento rappresentativo, quello consultivo, quello amministrativo, infine quello promozionale che appare oggi destinato a una più spiccata evidenza, nell'equilibrio rispetto alle altre funzioni che naturalmente permangono.

II. — Il disegno di legge consta di 24 articoli.

1. — Gli articoli da 1 a 5 definiscono la natura giuridica, i compiti ed i caratteri essenziali delle Camere di commercio.

Le Camere di commercio sono enti pubblici che rappresentano gli interessi economici delle rispettive circoscrizioni (art. 1).

Gli interessi rappresentati sono quelli delle formazioni sociali istituzionalizzate in un ambito territoriale coincidente di regola con quello della provincia.

Le Camere di commercio traggono dalla loro natura di rappresentanza di interessi economici della rispettiva circoscrizione la loro legittimazione allo svolgimento delle funzioni di sostegno delle economie locali nell'ambito delle leggi statali e regionali.

L'autonomia dell'ente si estrinseca soprattutto nella funzione di promozione e di sviluppo, di studio e di assistenza, ma non ignora momenti operativi, giacchè le Camere possono istituire infrastrutture per lo sviluppo dell'economia locale (art. 2).

Al nucleo di attribuzioni proprie dell'ente, in quanto diretta espressione della sua autonomia, accedono ulteriori competenze, in genere di tipo amministrativo-burocratico, assegnate direttamente alle Camere di commercio dalle leggi o alle stesse delegate dallo Stato. È prevista, inoltre, la possibilità da parte delle Camere di commercio di svolgere attribuzioni su incarico delle Regioni (art. 3). Peraltro anche queste attribuzioni trovano pur sempre giustificazione negli interessi della formazione sociale di riferimento.

Ricordato che alle funzioni delegate deve corrispondere l'attribuzione da parte dello Stato di adeguati mezzi finanziari, vanno sottolineati gli ulteriori compiti prettamente pubblici attribuiti direttamente alle Camere di commercio dal presente disegno di legge:

a) particolare rilievo assume il compito della tenuta del registro delle imprese, previsto dall'articolo 2188 del codice civile ed attualmente collocato presso i tribunali (articolo 4). Come è noto, detto registro non è mai entrato in funzione, non essendo state emanate le disposizioni relative alla sua istituzione, di cui all'articolo 99 delle disposizioni di attuazione del codice civile e, per tutta una serie di atti elencati nel successivo articolo 100, è stata prescritta, in via transitoria, l'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale.

In tal modo è venuta a mancare ogni forma di pubblicità per le ditte individuali. L'istituzione del registro delle imprese colma pertanto una grossa lacuna nel campo della pubblicità legale e l'affidamento dello stesso alle Camere di commercio trova la sua giustificazione nella lunga esperienza e nella disponibilità presso le stesse Camere di quasi tutti gli elementi necessari.

Del resto la recente attribuzione alle Camere di commercio dei capoluoghi di regione della pubblicazione del *Bollettino ufficiale* delle società per azioni e a responsabilità limitata ha introdotto le Camere stesse nel campo della pubblicità legale;

b) è da ricordare infine l'attribuzione alle Camere della tenuta degli elenchi di persone che possono assumere l'ufficio di arbitri per la soluzione di controversie dirimibili a giudizio arbitrale in materia economica e commerciale (art. 5).

2. — Gli articoli da 6 a 16 modificano profondamente la disciplina relativa agli organi camerali.

Accanto agli organi tradizionali (giunta, presidente, collegio dei revisori), la legge prevede come organo base il consiglio, in cui sono rappresentate le forze economiche e sociali esistenti nell'ambito territoriale di ogni Camera di commercio (art. 6).

Il consiglio della Camera di commercio è composto da un numero di consiglieri (40, 50 o 60) che tiene conto della popolazione della rispettiva circoscrizione, ripartito in ragione di quattro quinti fra gli imprenditori (compresi i lavoratori autonomi) ed un quinto fra i lavoratori subordinati (art. 7). All'articolo 8 sono indicate le cause di incompatibilità con la carica di consigliere.

Nella prima applicazione della legge il Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato provvederà alla ripartizione del numero dei consiglieri tra i diversi settori delle attività economiche rappresentate.

Sarà poi il consiglio (in sostanza il primo consiglio eletto funziona da costituente), nello statuto, ad individuare i settori di attività che dovranno esprimere i consiglieri e a dosare le rappresentanze fra i vari settori. In tal modo il consiglio potrà pesare l'entità dei vari interessi correlati alla formazione sociale e graduare le rappresentanze in funzione della composizione, della consistenza, delle caratteristiche economiche della circoscrizione.

Inoltre il consiglio, sempre in relazione alla particolare situazione socio-economica della circoscrizione (ad esempio l'esistenza di una Università), può deliberare una sua integrazione con la nomina di componenti, in misura non superiore ad un decimo, in rappresentanza della pubblica istruzione, della ricerca, dei servizi pubblici e delle attività economiche di pubblico interesse.

Per quanto concerne il procedimento di formazione del consiglio, è stato adottato il metodo della designazione a mezzo delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Al consiglio è affidata la gestione dei compiti più importanti della Camera di commercio. Delibera, tra l'altro, lo statuto, i programmi di attività, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, i regolamenti interni, l'istituzione di aziende e servizi speciali (art. 9): atti questi che, per la loro importanza, non possono essere adottati dalla giunta neppure in caso di urgenza.

Il consiglio elegge, nel proprio seno, i membri della giunta e, con votazione separata, il presidente.

La giunta è composta da dieci membri, quattro quinti in rappresentanza degli imprenditori e un quinto dei lavoratori; costituisce l'organo esecutivo dell'ente e delibera sulle materie che non rientrano nella competenza del consiglio.

La giunta, integrata dal segretario generale e da tre rappresentanti del personale, funziona come consiglio di amministrazione del personale (artt. 10 e 11).

Il presidente ha la rappresentanza legale della Camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta. Il consiglio può deliberarne la sfiducia e la conseguente revoca (art. 12).

Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da cinque membri, di cui tre nominati dal consiglio stesso, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che lo presiede e uno dal Ministro del tesoro (art. 13).

Tutti gli organi camerali decadono con lo scadere del consiglio che dura in carica cinque anni. In tal modo è assicurata una verifica periodica del grado di rappresentatività degli organi camerali rispetto alle categorie che li esprimono.

Al presidente ed ai componenti la giunta è dovuto il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dei compiti inerenti alla carica. Al presidente e al vice presidente è corrisposta altresì una indennità mensile di carica. Al collegio dei revisori un compenso annuo (art. 14).

Le deliberazioni degli organi camerali devono essere adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti (articolo 15).

I componenti degli organi camerali decadono dalla carica quando perdono i requisiti richiesti per la nomina o quando senza giustificato motivo non prendano parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo del numero delle sedute a cui sono tenuti ad intervenire nel periodo di un anno (articolo 16).

3. — Gli articoli 17 e 19 disciplinano le entrate delle Camere di commercio.

Il finanziamento delle Camere di commercio è assicurato essenzialmente mediante il contributo sostitutivo dell'imposta ILOR previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 638. A tale finanziamento si aggiungono i diritti sui certificati e sugli atti rilasciati e per l'iscrizione nei ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti dalla Camera di commercio.

Inoltre le Camere di commercio aventi sede nelle zone ad economia arretrata possono vedersi attribuite somme a carico del fondo di perequazione previsto dall'articolo 19 del disegno di legge da destinare però ai fini predeterminati dalla gestione del fondo stesso.

4. — Gli articoli 18 e 19 si riferiscono alle associazioni tra le Camere di commercio.

La natura e le funzioni delle Camere di commercio e la chiarezza dei loro rapporti con lo Stato e le Regioni impediscono che le forme associative tra le Camere di commercio possano avere compiti propri diversi da quelli di collegamento e di coordinamento.

Coerentemente, il presente disegno di legge per le unioni regionali si limita ad affermare il carattere di associazioni di fatto volontarie con il compito di coordinare a livello regionale le attività delle singole Camere.

Per quanto attiene poi all'Unione nazionale, associazione di diritto pubblico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, con funzioni di collegamento a livello nazionale delle Camere, il presente disegno di legge ad essa affida l'amministrazione di un fondo destinato ad integrare i mezzi delle Camere di commercio aventi sede nelle zone ad economia arretrata. Scopo di questa innovazione è essenzialmente di adeguare gli interventi per lo sviluppo economico alle esigenze locali, consentendo tuttavia a tutte le Camere di disporre di mezzi adeguati per l'assolvimento dei compiti di istituto.

5. — L'articolo 20 sancisce l'obbligo per le Camere di commercio di sottoporre alla approvazione ministeriale lo statuto, i bilanci, l'alienazione di immobili, le assunzioni di mutui, la costituzione di aziende, gestioni e servizi speciali, la determinazione della pianta organica del personale. Si è voluto limitare il controllo ministeriale agli atti più importanti, assicurando nello stesso tempo la necessaria uniformità di azione tra i vari enti.

6. — Gli articoli 21 e 22 contengono norme sul personale.

Il riconoscimento dell'autonomia delle Camere di commercio non poteva non avere riflessi anche nella materia relativa al personale. L'articolo 21 prevede che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, che meglio rispondono alle esigenze di funzionamento dell'ente. L'articolo 22 prevede inoltre che il segretario generale sia un dipendente delle Camere di commercio e, conseguentemente, debba essere reclutato mediante concorso camerale, salva la facoltà del consiglio di nominarlo tra estranei all'amministrazione camerale di riconosciuta competenza nei settori di attività della Camera di commercio.

7. — L'articolo 23 prevede la necessità di un regolamento d'esecuzione della legge, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, e l'articolo 24 stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili alle Regioni a statuto speciale in quanto compatibili con i loro statuti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assumono la denominazione di Camere di commercio.

Le Camere di commercio sono enti pubblici che rappresentano gli interessi economici delle rispettive circoscrizioni e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo, in armonia con le esigenze economiche nazionali. Possono altresì svolgere attività economiche nell'ambito della presente legge.

Hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro competenza territoriale coincide di regola con la circoscrizione provinciale. Ogni variazione della circoscrizione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Regione.

Art. 2.

Le Camere di commercio provvedono in particolare:

allo studio di progetti di infrastrutture civiche e civili, generali e specifici, finalizzati allo sviluppo dell'economia locale;

alla raccolta e alla elaborazione di dati, notizie, informazioni utili all'economia locale in generale o ai singoli settori di attività economica, collegandosi in un sistema nazionale di informatica;

allo svolgimento di attività e consulenze, alla effettuazione di studi, indagini e rilevazioni di carattere economico e sociale a richiesta delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dell'Istituto centrale di statistica, degli istituti nazionali di studi economici e di altre pubbliche amministrazioni;

alla individuazione di iniziative di sviluppo dell'economia locale, promuovendo ed

attuando opportuni programmi di aggiornamento, di incentivazione, informazione relativi a tecniche produttive e di commercializzazione, con particolare riguardo alla presenza sui mercati internazionali;

alla promozione e attuazione di iniziative integrate e coordinate all'interno dei settori produttivi affini o complementari;

alla partecipazione, per finalità di pubblico interesse, a enti, società, consorzi e aziende istituite o esercitate dalle Regioni o da enti sia pubblici che privati;

alla istituzione e all'esercizio di infrastrutture per lo sviluppo dell'economia locale;

Possono costituirsi parte civile nei giudizi di frode in commercio e per ogni altro reato concernente le attività economiche.

Le Camere di commercio presentano semestralmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 3.

Le Camere di commercio esercitano inoltre tutte le attribuzioni demandate dalle leggi vigenti e quelle ad esse delegate dallo Stato.

Le Camere di commercio possono altresì svolgere attribuzioni per incarico delle Regioni.

Alle funzioni delegate deve corrispondere l'attribuzione di adeguati mezzi finanziari da iscriversi nei bilanci delle amministrazioni deleganti.

La prestazione dei servizi che non rientrano nelle normali attribuzioni delle Camere di commercio deve formare oggetto di convenzione.

Art. 4.

Presso le Camere di commercio di ogni provincia è istituito l'ufficio del registro delle imprese. Esso provvede all'impianto e alla tenuta del registro delle imprese in conformità alle norme degli articoli da 2188 a 2202 del codice civile.

L'ufficio, che è posto sotto la vigilanza del giudice, delegato dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, è retto da un conservatore nominato dalla giunta della Camera, d'intesa con il giudice delegato, scelto tra i funzionari dalla stessa dipendenti.

L'ufficio provvede altresì alla tenuta del registro delle ditte regolata dagli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e dal regolamento generale approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e successive modificazioni.

Le spese di funzionamento dell'ufficio sono a carico delle Camere di commercio.

Le norme per il funzionamento del registro delle imprese sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.

Le Camere di commercio provvedono alla costituzione e al funzionamento, a richiesta degli interessati, di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie in materia economica e commerciale.

A tal fine le Camere di commercio compilano, in base a norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, elenchi di persone che possono assumere l'ufficio di arbitri.

Art. 6.

Sono organi delle Camere di commercio:

il consiglio;
la giunta;
il presidente;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Il consiglio è composto da un numero di membri che tiene conto della popolazione

di ciascuna circoscrizione secondo le seguenti fasce:

fino a 500.000 abitanti: 40 consiglieri;

da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: 50 consiglieri;

oltre 1.000.000 di abitanti: 60 consiglieri.

Il numero dei consiglieri è ripartito in ragione di quattro quinti per gli imprenditori ed i lavoratori autonomi e di un quinto per i lavoratori dipendenti.

Lo statuto dell'ente stabilisce la ripartizione dei consiglieri tra i diversi settori delle attività economiche rappresentate ai sensi del comma precedente, in relazione alle caratteristiche economiche della circoscrizione, tenuto conto del valore aggiunto e dell'indice di occupazione afferenti ai singoli settori. Nella prima applicazione della presente legge la ripartizione è determinata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Regione.

I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle designazioni effettuate dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale attraverso le rispettive associazioni provinciali. L'individuazione delle categorie più rappresentative è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il consiglio dura in carica cinque anni.

Art. 8.

Non possono far parte del consiglio camerale:

1) i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali, i sindaci e gli assessori di comuni capoluoghi di provincia;

2) gli amministratori delle istituzioni operanti sotto la vigilanza della Camera;

3) i dipendenti della Camera o delle istituzioni che la stessa Camera amministra o alle quali partecipa;

4) le persone che hanno liti pendenti con la Camera;

5) coloro che hanno parte in servizi retribuiti in esazione di tributi o di diritti, in fornitura od appalti nell'interesse della Camera o di impresa sovvenzionata in via continuativa dalla Camera stessa;

6) coloro che, avendo riscosso somme di denaro per conto della Camera, non abbiano reso il conto del loro operato.

Art. 9.

Il consiglio delibera lo statuto dell'ente.

Il consiglio delibera sui programmi di attività, sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui regolamenti interni, sull'istituzione o l'esercizio delle infrastrutture utili per lo sviluppo dell'economia locale e sulla apertura di uffici o sezioni distaccate.

Il consiglio delibera i provvedimenti concernenti le tabelle organiche del personale; promuove iniziative ed esprime pareri e voti sulle questioni generali e particolari attinenti alle materie di competenza della Camera, che siano ad essa sottoposte dall'amministrazione pubblica o dal presidente della Camera medesima o dai singoli consiglieri; nomina gli organi amministrativi delle infrastrutture istituite per lo sviluppo della economia locale, scegliendoli nel proprio seno; istituisce le commissioni permanenti di studio.

Il consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie, una nel mese di aprile per la deliberazione del conto consuntivo, l'altra nel mese di ottobre per la deliberazione del bilancio preventivo, ed in sessioni straordinarie quando lo stabilisca il presidente o lo richiedano la giunta o almeno un quinto dei membri del consiglio stesso.

Le sedute del consiglio sono pubbliche.

Il presidente ed i consiglieri hanno però la facoltà di proporre al consiglio di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a loro giudizio, gli argomenti da trattare abbiano carattere di riservatezza: per l'ap-

provazione della proposta occorre la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Esercita le funzioni di segretario del consiglio il segretario generale della Camera di commercio o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, un vice segretario generale.

Art. 10.

La giunta è eletta, a scrutinio segreto, dal consiglio tra i propri membri, sulla base della ripartizione dei consiglieri di cui al precedente articolo 7, secondo comma.

È presieduta dal presidente della Camera ed è composta da dieci membri. Il numero dei membri può essere portato a quindici con deliberazione del consiglio quando i consiglieri camerali raggiungono il numero di sessanta.

La giunta scade con lo scadere del consiglio che l'ha eletta; rimane in carica unicamente per l'assolvimento della ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Esercita le funzioni di segretario della giunta il segretario generale della Camera di commercio o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, un vice segretario.

La giunta, integrata dal segretario generale e da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, costituisce il consiglio di amministrazione del personale che delibera i provvedimenti riguardanti la assunzione, la revoca, lo stato giuridico ed economico del personale. In caso di assenza o di impedimento del segretario generale partecipa al consiglio di amministrazione un vice segretario generale.

Art. 11.

La giunta è l'organo esecutivo dell'ente e provvede a dare esecuzione alle delibere del consiglio.

La giunta predispone i regolamenti interni, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, i quali ultimi, corredati da una apposita relazione intesa ad illustrare le

varie poste del bilancio, i criteri di valutazione dei vari elementi patrimoniali ed il complessivo andamento della gestione, vengono sottoposti all'esame del collegio dei revisori; delibera sui ricorsi relativi alle materie di competenza della Camera che non rientrino nella specifica competenza di altri organi; autorizza il presidente a stare in giudizio per la tutela degli interessi camerali; delibera sulle materie che non rientrano nella competenza del consiglio.

La giunta delibera anche, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del consiglio ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, primo e secondo comma. In tali casi la deliberazione deve essere comunicata a tutti i consiglieri e sottoposta al consiglio, per la ratifica nella prima adunanza immediatamente successiva alla data della delibera stessa.

Art. 12.

Il presidente è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio tra i propri membri contemporaneamente all'elezione della giunta, con votazione separata e con la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Camera di commercio; convoca e presiede il consiglio e la giunta stabilendone l'ordine del giorno; dà le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli organi camerali.

Il presidente decade con lo scadere del consiglio che l'ha eletto; rimane in carica unicamente per l'assolvimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Il consiglio può deliberare la sfiducia e la conseguente revoca del presidente, che implica la decadenza della carica. Il consiglio provvede immediatamente alla sostituzione del presidente secondo le modalità indicate nel primo comma.

Nella stessa seduta e con le stesse modalità, il consiglio elegge anche un vice presidente che coadiuva il presidente, lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento ed esercita le mansioni a lui delegate.

Art. 13.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio camerale ed è composto da cinque membri, di cui tre designati dal consiglio stesso tra gli iscritti nell'apposito albo professionale, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo presiede, ed uno dal Ministro del tesoro.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni.

Il collegio esercita il controllo del servizio di cassa e di economato, la verifica dell'esistenza dell'attività mobiliare della Camera, della regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui e della relativa contabilità.

Esamina il bilancio di previsione, il conto consuntivo finanziario e il rendiconto economico-patrimoniale, sotto il profilo della congruità finanziaria delle poste e sotto l'aspetto della legittimità, redigendo specifiche relazioni in cui deve essere messo in luce anche l'andamento della gestione.

Il collegio assiste alle riunioni del consiglio e il suo presidente può assistere alle riunioni della giunta e del consiglio di amministrazione; la sua presenza è obbligatoria nelle riunioni in cui la giunta predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

I revisori non possono far parte di commissioni o comitati comunque istituiti nell'ambito dell'ente, nè ricevere incarichi di studio o consulenza.

Art. 14.

Al presidente ed ai componenti della giunta è dovuto il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dei compiti inerenti alla carica, nei limiti stabiliti dal consiglio con gli stessi criteri fissati dagli articoli 6 e 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169. Al presidente e al vice presidente è altresì corrisposta un'indennità mensile di carica determinata dal consiglio nei limiti stabiliti dagli articoli 1 e 3 della citata legge 26 aprile 1974, n. 169.

Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un emolumento annuo determinato dal consiglio, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, oltre alla diaria di missione e al rimborso delle spese di trasporto, giusta le vigenti disposizioni.

I rimborsi, le indennità e gli emolumenti di cui ai precedenti commi, sono deliberati annualmente dal consiglio in sede di bilancio preventivo.

Art. 15.

Le deliberazioni degli organi camerali debbono essere adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 16.

I componenti degli organi camerali decadono dalla carica quando perdono i requisiti richiesti per la nomina o quando, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre adunanze consecutive o, nel periodo di un anno, ad un terzo almeno del numero delle sedute a cui sono tenuti ad intervenire.

La decadenza è pronunciata dal consiglio camerale con deliberazione motivata.

Art. 17.

Fino alla riforma del sistema di finanziamento delle Camere di commercio, da attuarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con i mezzi finanziari derivanti:

a) dai diritti sui certificati, sugli atti rilasciati e sulle iscrizioni nei ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti a norma delle disposizioni vigenti;

b) dalle entrate sostitutive previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) dai proventi della gestione di attività e della prestazione di servizi;

d) da trasferimenti dal fondo di perequazione di cui al successivo articolo 19;

e) da contributi volontari di cittadini o di enti pubblici e privati.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stabilita la quota delle entrate di cui alla precedente lettera *b*), da fissarsi tra un minimo dello 0,20 per cento e un massimo dell'1,20 per cento, che ogni Camera di commercio deve versare al fondo di perequazione di cui al successivo articolo 19.

Art. 18.

Le Camere di commercio possono associarsi in unioni regionali per il coordinamento e lo sviluppo di quelle attribuzioni che trascendono i limiti dei territori di competenza e delle singole Camere.

Art. 19.

Presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assume la nuova denominazione di « Unione nazionale delle camere di commercio », è istituito un fondo di perequazione, sottoposto al controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da destinare alle esigenze delle Camere di commercio per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali.

Il regolamento di esecuzione della presente legge provvede a disciplinare la composizione del comitato di gestione del fondo di perequazione e le forme di controllo sulla utilizzazione da parte delle Camere di commercio delle somme provenienti dal fondo.

Art. 20.

Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre lo statuto dell'ente, i seguenti atti:

1) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

2) l'alienazione degli immobili;

3) le assunzioni di mutui;

4) la costituzione di aziende, gestioni e servizi speciali;

5) la determinazione della pianta organica del personale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, i modelli del bilancio di previsione del conto consuntivo finanziario e del rendiconto economico-patrimoniale delle Camere di commercio.

Art. 21.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Camere di commercio è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva ed individuale.

Il contratto collettivo è stipulato tra la Unione nazionale delle camere di commercio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Alle trattative partecipano osservatori dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

Il contratto è comunicato ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, approva o nega l'approvazione, tenuto conto tra l'altro della compatibilità dell'onere globale derivante dal contratto collettivo con

le complessive disponibilità finanziarie camerali.

La disciplina contenuta nel contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione.

Il personale delle Camere di commercio appartenente alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria gode della stabilità dell'impiego.

Con il rapporto d'impiego o di lavoro alle dipendenze delle Camere di commercio è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I dipendenti non possono coprire carica di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse delle Camere di commercio o che si tratti di cariche in società cooperative non aventi fini di lucro.

Ove esistano questi motivi di eccezione, è necessaria peraltro l'autorizzazione scritta del presidente. In ogni caso gli emolumenti percepiti dai funzionari ed impiegati per le suddette cariche devono essere riversati alle Camere di commercio.

Art. 22.

Il segretario generale è nominato dalla giunta esecutiva tra il personale camerale della carriera direttiva a seguito di concorso per anzianità e titoli.

Il consiglio camerale può nominare il segretario generale anche tra estranei all'amministrazione qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nei settori di attività della Camera di commercio.

I segretari generali attualmente in carica hanno facoltà, rinunciando alla posizione di funzionario statale, di essere inquadrati nei ruoli camerali, conservando le funzioni, l'anzianità di servizio e il trattamento economico acquisito, se più favorevole, o, rinunciando alla carica di segretario generale, di mantenere la posizione di funzionario sta-

tale per essere destinati alla direzione degli uffici periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Si intendono abrogate le disposizioni della legge 23 febbraio 1968, n. 125, che consentono l'accesso di personale delle Camere di commercio ai ruoli statali di cui alle tabelle *A* e *C* della stessa legge.

Art. 23.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 24.

Nelle Regioni ad autonomia speciale le norme della presente legge si applicano compatibilmente con le competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali.